



Prot. QB/2023/0489813
del 04/09/2023

Ai Direttori dei Municipi

Ad A.M.A. S.p.A.

Ad Aequa Roma S.p.A.

Agli Ordini Professionali

e, p.c. Al Segretariato Generale

All' Avvocatura Capitolina

Alla Ragioneria Generale

All' Assessorato al Bilancio

CIRCOLARE

Oggetto: Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 65 del 31 marzo 2023 "Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'articolo 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

1. Premessa

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 riguardante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", all'articolo 1, commi da 186 a 205, ha previsto la possibilità per ciascun Ente territoriale di stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la definizione agevolata delle controversie tributarie, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della citata legge (1° gennaio 2023), in cui è parte l'Ente medesimo o un suo ente strumentale.

Roma Capitale, avvalendosi di tale facoltà riconosciuta dal legislatore, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 65 del 31 marzo 2023 ha disposto di applicare l'istituto della Definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 186 a 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte Roma Capitale e di approvare, a tal fine, il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all'Allegato A, facente parte integrante della predetta deliberazione.

Per facilitare l'accesso dei contribuenti alla definizione e agevolare l'attività degli operatori del settore, si illustra la disciplina della definizione agevolata delineata dal legislatore all'articolo 1 commi da 186 a 205, della legge 29 dicembre 2022, n.197.

2. Ambito di applicazione della definizione agevolata

La definizione agevolata riguarda solo le controversie instaurate dinnanzi alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, e anche a seguito di rinvio, in cui il ricorso in primo grado è stato notificato all'ente impositore entro la data di entrata in vigore del predetto decreto, ovvero entro il 1° gennaio 2023, e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il cui termine ultimo è fissato al 30 settembre 2023, il processo non si sia ancora concluso con una pronuncia definitiva.

Per ente impositore si intende:

- Roma Capitale, per quanto attiene gli atti impositivi aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa sui rifiuti (TARI), il Contributo di Soggiorno e il Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) e altri tributi aboliti.
- AMA S.p.A. per quanto attiene il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la Tassa sui Rifiuti (TARI) relativamente agli atti emessi fino al 31 marzo 2018

Si evidenzia che il legislatore ha inteso circoscrivere l'ambito delle controversie tributarie definibili a quelle aventi ad oggetto gli atti impositivi, ossia gli atti con cui l'ente ha avanzato la propria pretesa impositiva con l'indicazione dell'importo da recuperare (es. avviso di accertamento per omesso pagamento IMU).

Non possono dunque essere oggetto di definizione agevolata le controversie relative ai dinieghi, taciti o espressi, al rimborso dei tributi comunali, perché in tali casi manca la quantificazione dell'importo da versare.

3. Soggetti che possono chiedere la definizione agevolata

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti può essere richiesta dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o da chi ne ha la legittimazione.

4. Domanda di definizione: termini e modalità

Il soggetto che intende aderire alla definizione agevolata deve presentare, entro il 30 settembre 2023, una distinta domanda, esente da imposta di bollo, per ogni singolo atto

impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo. Ciò significa che, ad esempio, in caso di ricorso cumulativo avverso tre atti di accertamento, dovrà presentare tre distinte domande di adesione.

La domanda del cittadino e/o della società deve essere proposta avvalendosi del modello predisposto da Roma Capitale, reperibile sul sito istituzionale ed allegato alla presente, e deve essere inviata o consegnata con le modalità indicate nelle relative Istruzioni.

5. Importi da versare

Ai fini della definizione delle controversie, oltre a presentare la domanda, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione è tenuto al versamento di un importo in percentuale variabile dal 5% al 100% del valore della controversia, diversificato in relazione allo stato in cui si trovava la controversia medesima e all'esito delle pronunce giurisdizionali già emesse alla data del 1° gennaio 2023, così come specificato dai commi da 186 a 191 della Legge n. 197 del 2022.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste ultime.

In particolare, gli importi dovuti sono:

- a) 100% cento del valore della controversia, nel caso in cui l'ente impositore risulti vincitore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, ovvero in caso di ricorso notificato all'Ente impositore alla data del 1° gennaio 2023, ma a tale stessa data non è ancora stato depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado;
- b) 90 % del valore della controversia, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado alla data del 1° gennaio 2023;
- c) 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'ente impositore nella pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare;
- d) 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'ente impositore nella pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare;
- e) 5% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente innanzi alla Corte di Cassazione, per il quale l'ente impositore risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'ente impositore, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero (100%) relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, pari al 40% o al 15% per la parte di atto impositivo annullato, a seconda che si tratti di pronuncia di primo o secondo grado.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, per la definizione è dovuto il 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'ente impositore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi. Si specifica che, di regola, le sanzioni non collegate al tributo corrispondono a quelle stabilite per violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata. Le sanzioni collegate al tributo sono quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo (ad esempio, sanzioni per omessa o infedele dichiarazione).

Si evidenzia che dagli importi dovuti devono essere scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e che la definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Inoltre, è espressamente stabilito che gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data del 1° gennaio 2023.

6. Modalità di versamento degli importi dovuti

Il pagamento degli importi netti dovuti può avvenire in un'unica soluzione o, nel caso in cui detti importi (con riferimento ad ogni singola domanda) siano superiori a 1.000 euro, in un massimo di venti rate di pari importo; in quest'ultimo caso, le prime tre rate devono essere versate entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 20 dicembre 2023.

Le rate successive alle prime tre scadranno il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Si segnala che, a seguito della entrata in vigore dell'articolo 20 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, così come modificato in sede di conversione dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il legislatore ha introdotto la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento delle rate

successive alle prime tre, in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

In ogni caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto spiegato alla fine del paragrafo.

Il versamento degli importi netti dovuti per ogni singolo atto impugnato dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore di Roma Capitale:

Codice IBAN IT69P0200805117000400017084 –

Swift Code UNCRITM 1045

Nella causale del versamento deve essere riportata la seguente dicitura:

- a) Definizione agevolata L.197/2022 - (indicare sigla del tributo)
RG del (riportare il numero e l'anno di Registro Generale assegnato dall'organo giurisdizionale adito, in caso di ricorso depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria).
Esempio: Definizione agevolata L.197/2022 - IMU RG n. 00001 del 2022.

oppure:

- b) Definizione Agevolata L.197/2022 - (indicare sigla del tributo)
Atto impositivo n. del (riportare il numero e l'anno dell'atto impositivo, in caso di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria).
Esempio: Definizione agevolata L. 197/2022 - IMU Atto impositivo n. 00001/2022.

7. Perfezionamento della definizione agevolata

La definizione agevolata della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento, entro il 30 settembre 2023, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di dilazione del pagamento.

Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, sempre entro il medesimo termine del 30 settembre 2023.

8. Sospensione delle controversie e dei termini di impugnazione

Si sottolinea che non è prevista la sospensione automatica dei processi relativi alle controversie definibili. Tuttavia, il contribuente, se dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata, può, con apposita istanza, chiedere al giudice la sospensione del processo. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 e, entro tale data, il contribuente deve depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Nel caso in cui il contribuente provveda al deposito appena descritto, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Si fa presente che le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.

Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.

9. Diniego della definizione

L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato all'interessato entro il 30 settembre 2024, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego può essere impugnato entro sessanta giorni dalla notificazione dinanzi al giudice presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Per i processi dichiarati estinti, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinnanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del predetto diniego della definizione.

Il Direttore della Direzione
Dott. Nicola Mattera

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Carmine Filippo Cellucci